



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **783**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza per la valorizzazione turistica - articolo 13 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica).

Il giorno **12 Maggio 2015** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il comma 1 dell'art. 13 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 "legge provinciale sulla promozione turistica" prevede che "per promuovere l'incremento del turismo la Provincia può concedere contributi, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a soggetti diversi da quelli previsti dagli articoli 6, 9, 12 ter e 12 quater per la realizzazione, anche ripetuta negli anni, di iniziative e manifestazioni, comprese quelle a carattere sportivo, all'interno o all'esterno del territorio provinciale che assumano rilevanza particolare per la valorizzazione turistica dell'intera provincia o di parte della stessa".

Il successivo comma 3 dello stesso art. 13 bis prevede che "la Giunta provinciale individua con propria deliberazione, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la tipologia delle iniziative finanziabili e stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1".

Con deliberazione n. 2977 di data 30 dicembre 2005 e ss.mm. sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei sopra citati contributi.

Dopo quasi dieci anni di applicazione dei citati Criteri vi è ora l'esigenza di rivederli, soprattutto nell'ottica di adeguarli alla necessità di riorganizzare e razionalizzare gli strumenti che permettono di promuovere il Trentino attraverso iniziative e manifestazioni realizzate all'interno o all'esterno del territorio provinciale.

In questi ultimi anni la realizzazione di iniziative e manifestazioni a rilevanza turistica è stata supportata sia attraverso lo strumento contributivo, previsto dall'art. 13 bis della l.p. n. 8/2002, sia attraverso l'acquisto di servizi promozionali, effettuato da parte della Provincia stessa e da parte della Società responsabile del marketing turistico-territoriale del Trentino. In questa fase di razionalizzazione generale e al fine di ottimizzare le risorse a disposizione per la promozione del territorio Trentino, vi è la necessità di rivedere le diverse formule di supporto alle iniziative turisticamente rilevanti, individuando un'unica modalità prevalente (il presente strumento contributivo) che permetta una maggiore semplicità procedurale nei confronti dei beneficiari e una coerenza nei processi di valutazione.

Coerentemente con quanto sopra esposto i criteri oggetto di approvazione allargano la platea dei potenziali beneficiari (il limite di spesa minimo previsto passa da 55.000,00 euro per le sole spese di marketing a 10.000,00 euro per le più generali spese organizzative) ma a fronte di un forte contenimento delle attività di sponsorizzazione da parte della Società responsabile del marketing turistico-territoriale del Trentino che si concentreranno prevalentemente su poche iniziative rilevanti in cui la Società avrà un ruolo attivo. I nuovi criteri prevedono inoltre un affinamento e una semplificazione dei criteri di valutazione delle iniziative.

Visto che vi era la volontà di applicare i nuovi criteri a tutte le iniziative previste nel corso del 2015, con deliberazione provinciale n. 1875 del 3 novembre 2014 si è provveduto a sospendere l'applicazione dei criteri approvati con la deliberazione n. 2977/2005, facendo venire meno, altresì, la scadenza per la presentazione delle domande a valere sul 2015, prevista per il 30 novembre 2014.

Vi è pertanto la necessità di prevedere, in via transitoria e in deroga a quanto previsto dal primo paragrafo dell'art. 2 dei nuovi Criteri, la scadenza del 30 giugno 2015 per la presentazione delle domande a valere per l'anno 2015, comprese, in sanatoria, anche quelle per iniziative e manifestazioni organizzate a partire dal primo gennaio 2015. Vi è inoltre l'esigenza di definire i punteggi associati ad ogni indicatore di riferimento e le fasce di punteggio che determinano i diversi livelli di priorità di cui all'art. 6 dei Criteri e che vengono previsti nell'allegato 2), parte integrante del presente provvedimento.

Per fini di chiarezza espositiva, i criteri di concessione vengono completamente riformulati nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e conseguentemente si può procedere alla revoca della deliberazione n. 2977 del 30 dicembre 2005, modificata dalla deliberazione n. 653 del 14 marzo 2008.

In conformità alla procedura fissata con deliberazione della Giunta provinciale n. 92 del 03 febbraio 2014 la proposta di deliberazione è stata inviata ai servizi provinciali di staff dai quali sono stati ricevuti i pareri positivi. Relativamente all'osservazione del Servizio Programmazione si evidenzia che i presenti criteri portano ad una razionalizzazione complessiva degli strumenti di supporto alla manifestazioni con ricadute turistiche, per cui l'incremento di carico di lavoro in capo alla struttura responsabile dei procedimenti è ampiamente compensato dall'alleggerimento dei carichi presso altre strutture. Inoltre la possibile collaborazione con Trentino Marketing srl porterà a gestire il numero maggiore di domande senza oneri aggiuntivi e mantenendo inalterata la qualità dei servizi offerti.

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 bis della l.p. 8/2002, è stato acquisito il parere favorevole della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si è espressa nella seduta del 28 aprile 2015 e che ha previsto un'osservazione di modifica dell'art. 7 dei Criteri che viene recepita.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, in particolare l'art. 13 bis;
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- visti gli altri atti citati in premessa;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, i criteri e le modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni previsti dall'art. 13 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, come illustrati nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di revocare, per le motivazioni illustrate in premessa, le deliberazioni n. 2977 del 30 dicembre 2005 e n. 653 del 14 marzo 2008, che trovano comunque applicazione per le sole domande già finanziate alla data odierna ma non ancora liquidate;
- 3) di prevedere, in via transitoria e in deroga a quanto previsto dal primo paragrafo dell'art. 2 dei nuovi Criteri, la scadenza del 30 giugno 2015 per la presentazione delle domande a valere per l'anno 2015, comprese, in sanatoria, anche quelle per iniziative e manifestazioni organizzate a partire dal primo gennaio 2015;
- 4) di definire, per le domande a valere per l'anno 2015, i punteggi associati ad ogni indicatore di riferimento e le fasce di punteggio che determinano i diversi livelli di priorità di cui all'art. 6 dei Criteri e che vengono illustrati nell'allegato 2, parte integrante del presente provvedimento;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale;

GBA

Allegato parte integrante

- Allegato 1)

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA, DI CUI ALL'ARTICOLO 13 BIS DELLA L.P. 11 GIUGNO 2002, N. 8

Articolo 1

Beneficiari del contributo e iniziative finanziabili

Tutti i soggetti, ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 6, 9, 12 ter e quater della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Società di marketing turistico-territoriale del Trentino, Aziende per il turismo, Associazioni pro loco e loro Consorzi), possono beneficiare dei contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni che assumono rilevanza particolare per la valorizzazione turistica dell'intera provincia o di parte della stessa, ai sensi dell'articolo 13 bis della l.p. 8/2002.

Articolo 2

Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare

Per ogni singola iniziativa la domanda di finanziamento può essere presentata, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di realizzazione dell'iniziativa stessa, alla struttura provinciale competente in materia di turismo, avvalendosi del modulo approvato dalla struttura medesima e scaricabile dal sito internet istituzionale della Provincia.

In deroga a quanto previsto dal paragrafo precedente, la domanda può essere presentata entro il 30 maggio per iniziative previste nel secondo semestre dell'anno di realizzazione e la cui programmazione richiede una tempistica ridotta visto il limitato livello di spesa (spesa ammissibile inferiore a 100.000,00 euro).

Il numero massimo annuale di domande che ciascun soggetto può presentare è pari a due.

La domanda deve contenere:

- gli elementi identificativi del richiedente;
- la denominazione dell'iniziativa che si intende organizzare;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che per la stessa iniziativa non sono stati chiesti e/o ottenuti altri finanziamenti su altre leggi provinciali, se non espressamente cumulabili con i presenti contributi.

Alla domanda deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- relazione illustrativa dell'iniziativa, comprensiva di specifiche note tecniche;
- piano finanziario dell'iniziativa prevista;
- per iniziative con spesa ammissibile superiore a 200.000,00 euro, modalità di promozione del Trentino concordate con la Società di marketing turistico-territoriale del Trentino.

Articolo 3 **Obblighi dei richiedenti**

Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 bis, le iniziative agevolabili devono assumere rilevanza particolare per la valorizzazione dell'intera provincia o di parte della stessa, i soggetti organizzatori sono tenuti a promuovere adeguatamente il Trentino, anche attraverso il suo marchio territoriale.

A tal fine, il beneficiario dovrà richiedere la licenza d'uso temporanea del marchio alla Società di marketing turistico-territoriale del Trentino e concordare con la stessa le modalità di utilizzo nonché le condizioni di visibilità. In fase di liquidazione del contributo, i soggetti organizzatori dovranno dimostrare di aver ottemperato ai suddetti obblighi in base a quanto previsto nel modello di richiesta della liquidazione.

Il beneficiario deve inoltre avviare l'iniziativa programmata alla data prevista in domanda, pena la revoca del finanziamento e il recupero delle somme eventualmente erogate. Il beneficiario, su richiesta motivata e per fatti non imputabili allo stesso, può comunque richiedere proroga, entro la data di avvio prevista in domanda, del sopra citato termine per un periodo complessivo massimo di 6 (sei) mesi.

Articolo 4
Spese ammissibili

Sono ammissibili tutte le spese riconducibili all'organizzazione dell'iniziativa, tra le quali:

- promozione e pubblicità;
- azioni di marketing diretto;
- attività di pubbliche relazioni;
- spese di rappresentanza;
- spese di ingaggio, ospitalità e transfer degli atleti/partecipanti;
- spese di allestimento manifestazione (affitto terreni, noleggio attrezzature, materiali di consumo, materiale d'ufficio e cancelleria, piccole attrezzature, macchinari e costo operai,);
- spese di prestazioni di servizio (consulenze, traduzioni, lavori vari, spese per servizi appaltati, trasporti, spese sanitarie, noleggi, radioamatori, cronometristi, vigili del fuoco, assicurazioni, SIAE,).

Sono invece escluse le seguenti spese:

- oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive);
- spese amministrative e fiscali;
- eventuali compensi ad amministratori;
- spese relative all'acquisto di beni immobili o strumentali;
- spese non documentabili.

Articolo 5
Limite minimo e massimo di spesa ammissibile

Al fine di qualificare l'intervento pubblico non sono finanziabili le iniziative che prevedono un livello di spesa ammissibile inferiore a 10.000,00 euro.

Viene inoltre fissato un limite massimo di spesa ammissibile pari a 500.000,00 euro, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 7.

Articolo 6

Valutazione delle iniziative e determinazione del contributo

Successivamente alle due scadenze per la presentazione delle domande (31 ottobre e 30 maggio) la struttura competente in materia di turismo provvede a valutare le iniziative, anche avvalendosi del supporto della Società di marketing turistico-territoriale del Trentino senza oneri aggiunti a carico del bilancio provinciale, attraverso una serie di parametri, di seguito specificati:

INDICATORI DI RIFERIMENTO	
Livello di notorietà iniziativa	locale provinciale nazionale internazionale
Coerenza con proposta turistica del “Trentino” (in particolare si valuta la coerenza con il Piano strategico della Società di marketing turistico-territoriale del Trentino)	bassa media alta
Visibilità dell’evento (partecipanti, pubblico, contatti attraverso mezzi di comunicazione,....)	bassa media alta
Numero edizioni in Trentino	prima edizione da 2 a 6 da 7
Autofinanziamento privato (esclusi pertanto finanziamenti e corrispettivi da parte di enti locali, PAT, Regione e altri enti pubblici)	fino al 40% dal 41 al 60% oltre 61%

Ad ogni parametro verrà fissato un punteggio la cui somma permette l’inserimento dell’iniziativa in fasce di priorità a cui corrispondono diverse percentuali d’intervento, come di seguito specificato:

<i>LIVELLO DI PRIORITÀ</i>	<i>PERCENTUALE INTERVENTO</i>
Non prioritaria	non finanziabile
Minima	10%
Media	15%
Elevata	20%

Al fine di adeguare i sopra citati parametri alle dinamiche in evoluzione nella valutazione di eventi e manifestazioni, la Giunta provinciale definisce annualmente, con propria deliberazione da approvarsi entro la scadenza del 31 ottobre dell'anno precedente, i punteggi associati ad ogni indicatore di riferimento e le fasce di punteggio che determinano i diversi livelli di priorità.

Alle manifestazioni che prevedono una spesa ammissibile maggiore a 200.000,00 euro e promuovono in maniera importante il Trentino dal punto di vista turistico e ambientale, la percentuale di contributo di cui alla tabella precedente può essere incrementata come segue:

<i>Livello di promozione del Trentino</i>	<i>Ulteriore agevolazione</i>
Buono	0 %
Rilevante	+ 2,5%
Ottimo	+ 5%

Con riferimento alle predette manifestazioni, le modalità di promozione del Trentino dovranno essere concordate con la Società di marketing turistico-territoriale del Trentino e allegate alla domanda di finanziamento, come previsto dall'art. 2.

Annualmente la Giunta provinciale fissa l'ammontare delle risorse destinate a finanziare le domande presentate entro la scadenza del 31 ottobre dell'anno precedente e quelle destinate alle domande presentate entro il 30 maggio dell'anno in corso nonché eventualmente le risorse per le iniziative di rilevanza eccezionale di cui all'art. 7.

Nel caso di risorse insufficienti a finanziare le iniziative secondo le percentuali sopra riportate si finanzieranno completamente le iniziative inserite nelle fasce di priorità nel rispetto dell'ordine decrescente di livello. Qualora le risorse non fossero sufficienti a finanziare tutte le iniziative inserite nello stesso livello di priorità, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo con riferimento a tutte le domande relative a quel livello, escludendo dal finanziamento le domande inserite nelle fasce sottostanti. La riduzione proporzionale non potrà comunque portare ad una percentuale effettiva di finanziamento al di sotto di una soglia di significatività del 5%, le eventuali risorse necessarie per il rispetto di tale soglia verranno ricavate tramite una riduzione proporzionale del finanziamento delle iniziative inserite nelle fasce superiori. Nel caso le risorse non siano sufficienti a garantire il livello minimo di significatività del 5% per il livello di priorità più elevato non si procederà a concedere il finanziamento.

Per le domande presentate entro la scadenza del 30 maggio, la percentuale effettiva di finanziamento per ogni singola iniziativa non potrà superare, a parità di livello di priorità, quella prevista per le domande presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente, di conseguenza il livello di finanziamento è ridefinito sulla base delle percentuali precedentemente concesse.

Con determinazioni dirigenziali si procederà ad approvare le graduatorie relative alle due scadenze (31 ottobre e 30 maggio) e si procederà alla concessione dei relativi finanziamenti.

Articolo 7 **Iniziativa di rilevanza eccezionale**

Per l'organizzazione e la candidatura di manifestazioni di rilevanza eccezionale e in grado di poter portare al rafforzamento dell'immagine non solo della singola area/zona ma dell'intero Trentino, la Giunta provinciale può derogare motivatamente

dal limite massimo di spesa ammissibile e prevedere una percentuale d'intervento fino al 50%.

In tal caso i soggetti organizzatori sono tenuti a presentare un piano pluriennale di spesa.

Nel caso che si tratti di candidatura il piano pluriennale di spesa deve prevedere sia la candidatura che l'evento stesso e il relativo finanziamento avverrà su base pluriennale imputando il contributo sulle singole annualità previste.

Articolo 8 **Modalità di liquidazione del finanziamento**

La richiesta di liquidazione del finanziamento avviene previa presentazione della rendicontazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione dell'iniziativa, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e avvalendosi dei moduli di richiesta di liquidazione approvati con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di turismo scaricabili dal sito internet istituzionale della Provincia.

Il mancato rispetto del sopra citato termine comporta la revoca del finanziamento e il recupero delle somme eventualmente erogate. Il beneficiario, su richiesta motivata e per fatti non imputabili allo stesso, può comunque richiedere proroga, entro il termine inizialmente previsto di rendicontazione, del sopra citato termine per un periodo complessivo massimo di 6 (sei) mesi.

La Provincia effettuerà la liquidazione compatibilmente con le proprie disponibilità di cassa.

Sarà inoltre cura della Società di marketing turistico-territoriale del Trentino valutare le modalità di promozione del Trentino e del suo marchio territoriale da parte del soggetto organizzatore. Nel caso in cui la valutazione evidenziasse delle carenze nelle modalità di utilizzo e di visibilità, il contributo sarà decurtato del 10%. Se invece la valutazione evidenziasse un utilizzo palesemente inadeguato del marchio, il beneficio economico verrà revocato e l'acconto già erogato dovrà essere restituito, fatte salve le ulteriori penalizzazioni previste dal § 7 della deliberazione n. 2359 dd. 26 settembre 2003 "Progetto di marketing territoriale per il Trentino: indirizzi e modalità per la concessione del marchio territoriale e per il suo utilizzo".

Per le manifestazioni con una spesa ammessa pari ad almeno 100.000,00 euro è possibile richiedere, utilizzando la specifica apposita modulistica e compatibilmente con le disponibilità di cassa della Provincia, un acconto pari al 50% dell'importo concesso entro un mese dalla data del provvedimento, previa presentazione di una polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. Il contratto dovrà garantire la copertura dell'ammontare dell'acconto e avrà validità fino al rilascio della dichiarazione di svincolo e di restituzione dell'originale della fideiussione, che avverrà con la liquidazione del saldo.

In sede di richiesta di liquidazione, nel caso in cui la spesa sostenuta per l'iniziativa risultasse inferiore a quella ammessa, si procederà alla proporzionale rideterminazione dell'importo concesso. Qualora la spesa rendicontata si discostasse dai valori indicati nella domanda di contributo per una percentuale tra il 25 % e il 50%, l'anno successivo il soggetto organizzatore sarà penalizzato con una riduzione del 25% del finanziamento di cui il beneficiario avrebbe diritto, a fronte di valori maggiori del 50%, l'anno successivo il soggetto organizzatore non potrà accedere ad alcun finanziamento.

Nel caso di iniziative non realizzate per motivi indipendenti dalla volontà del soggetto organizzatore, il contributo potrà essere comunque liquidato sulla base delle spese ammissibili sostenute e tenuto conto della rilevanza promozionale dell'attività svolta.

Nel caso in cui la relazione conclusiva finale evidenziasse valori inferiori dei parametri di cui all'art. 6 e tali riduzioni non apparissero giustificabili, si procederà alla rivalutazione dell'iniziativa. Se il nuovo punteggio implicasse una variazione del livello di priorità si procederà alla rideterminazione del finanziamento e l'anno successivo si procederà ad una riduzione del 25% del finanziamento provinciale di cui il beneficiario avrebbe diritto.

Nei casi di rideterminazione o revoca del finanziamento il beneficiario dovrà provvedere alla restituzione dell'eventuale eccedenza di acconto erogato, maggiorato dell'interesse semplice al tasso legale.

Allegato parte integrante
- Allegato 2)

DOMANDE A VALERE SULL'ANNO 2015
PUNTEGGI ASSOCIATI AD OGNI INDICATORE DI RIFERIMENTO E LE
FASCE DI PUNTEGGIO CHE DETERMINANO I DIVERSI LIVELLI DI
PRIORITÀ DI CUI ALL'ART. 6 DEI CRITERI

INDICATORI DI RIFERIMENTO		PUNTI
Livello di notorietà iniziativa	locale	0
	provinciale	5
	nazionale	10
	internazionale	15
Coerenza con proposta turistica del "Trentino" (in particolare si valuta la coerenza con il Piano strategico della Società di marketing turistico-territoriale del Trentino)	bassa	5
	media	10
	alta	20
Visibilità dell'evento (partecipanti, pubblico, contatti attraverso mezzi di comunicazione,....)	bassa	0
	media	10
	alta	20
Numero edizioni in Trentino	prima edizione	5
	da 2 a 6	15
	da 7	10
Autofinanziamento privato (esclusi pertanto finanziamenti e corrispettivi da parte di enti locali, PAT, Regione e altri enti pubblici)	fino al 40%	0
	dal 41 al 60%	5
	oltre 61%	10

LIVELLO DI PRIORITÀ	PERCENTUALE INTERVENTO
da 0 a 15 punti – Non prioritaria	non finanziabile
da 20 a 35 punti – Minima	10%
da 40 a 65 punti – Media	15%
da 70 a 80 punti – Elevata	20%